

INADEMPIENTI: SCADENZA DELL' OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA – CHIARIMENTO

A seguito della nota pubblicata sul Portale architettiroma.it in merito alla scadenza dell'obbligo di aggiornamento del Coordinatore per la sicurezza in base al D.Lgs 81/08, vorremmo chiarire ed esprimere le nostre considerazioni, derivate dalla risposta del 09 aprile 2013 della Direzione Generale divisione III del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 32/0008112/MA006.A001 a due quesiti posti dall'Ordine degli ingegneri di Bologna, che pur, non avendo valenza di risposta ad interpello, offre un' autorevole chiave interpretativa

Nella risposta si legge:

“anzitutto giova rilevare che in caso di mancato completamento dell'aggiornamento nel quinquennio previsto, i coordinatori per la sicurezza pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non saranno in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso”

Tale interpretazione è analoga a quanto previsto dalla successiva norma sull' obbligo di formazione sulla prevenzione incendi per il mantenimento della iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni, D.M. 5 agosto 2011 art. 7 comma 2, che dice “in caso di inadempienza il professionista è sospeso dagli elenchi fino ad adempimento” ed è stata accolta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri che nella circolare Circolare n. 210 del 3 maggio 2013 che nel merito dice:

“COSA ACCADE SE IL COORDINATORE NON EFFETTUA L'AGGIORNAMENTO ENTRO IL 15 MAGGIO 2013”

“Se il professionista non riesce ad effettuare il prescritto corso di aggiornamento entro la data del 15 maggio 2013, non sarà più abilitato a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza e questo fino a quando non avrà espletato gli aggiornamenti previsti. Ciò, ovviamente, non vuol dire che perderà la formazione acquisita ma soltanto che non sarà in grado di esercitare le proprie funzioni, che saranno “sospese” finché egli non completerà l'aggiornamento per il monte ore mancante. ”

Da quanto sopra espresso, riteniamo che, in attesa della risposta all'interpello, anche gli architetti dovrebbero assumere un atteggiamento analogo, per non ritrovarsi poi in una posizione di svantaggio rispetto ai colleghi ingegneri.

E pertanto:

Come previsto dalla normativa, il primo quinquennio di aggiornamento (2008-2013) scadrà il prossimo 15 maggio 2013. Se il professionista non sarà riuscito a concludere le ore di aggiornamento (min. 40 ore), non sarà più abilitato a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza fino a quando non avrà espletato il ciclo di aggiornamento.

Il professionista inadempiente non potrà dunque esercitare le proprie funzioni di Coordinatore della sicurezza, fino a quando non completerà le ore mancanti. Le ore già acquisite al 15 maggio non saranno pertanto perdute.

Architetto Tiziana Silvani – già consulente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma per la sicurezza dei cantieri fino all'anno 2012.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo del CesArch